



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

SETTORE 6

SERVIZIO AMBIENTE MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI

Tel. 0963599490 - Mail leolucaprestia@comune.vibovalentia.vv.it

Prot. n. **22**

del **25 MAG 2018**

ORDINANZA

Oggetto : PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA TERRENI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Con l'approssimarsi della stagione estiva, aumenta il rischio di sviluppo di incendi favoriti dalle particolari condizioni climatiche;
- I terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

RITENUTO NECESSARIO:

- Fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno;
- provvedere durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di ottobre, vietando qualunque azione che possa costituire pericolo d'innescio d'incendio;
- procedere al taglio degli arbusti, siepi e cespugli nelle aree incolte con particolare riguardo lungo i confini con le strade pubbliche e vicinali.

CONSIDERATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, affittuari, o di coloro che a qualsiasi titolo detengono terreni ricadenti nel territorio Comunale in zone edificate e non, ovvero in aree a verde in precario stato di

manutenzione;

VISTO:

- Il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
- La Legge 21/11/2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno;
- Il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Il D.L.vo n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale", e ss.mm.ii. (art. 182, comma 6 bis);
- La Legge regionale n. 51 del 22/12/2017;
- Il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 88 del 06/11/2017 dove sono presenti anche gli elaborati per gli incendi di interfaccia secondo il manuale divulgato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile (ottobre 2007);
- La Delibera di Giunta nr. 07 del 15/01/2018 è stato istituito presso il comune di Vibo Valentia il "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO";
- L'Ordinanza Sindacale n. 62/2010.

ORDINA

- Ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo detengono terreni ricadenti nel territorio Comunale, in zone edificate quanto non edificate, ovvero aree a verde in precario stato di manutenzione, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del 15 Luglio 2018, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio: di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, il taglio anche di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché lo sgombero dei rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
- A tutti i Soggetti sopra citati, di provvedere, durante il periodo, tra il 15 Luglio 2018 al 15 Settembre di ogni anno, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire la crescita di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, evitando l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie;
- Sempre nello stesso periodo, a tutti i cittadini, di non accendere, in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o con cespugli, fuochi, usare apparecchi a

fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera nonché l'abbruciatura di residui vegetali, materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;

- Ai conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
- Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di Abbandono o a riposo e di colture arboree di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo a evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- Ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
- Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate di provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
- Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici adibite a pascolo, di realizzare, entro il 31 maggio 2018, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- Alle società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie, degli acquedotti, alla Provincia per la parte di propria competenza, al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari e ferroviari insistenti sul territorio Comunale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, di provvedere entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. L'intervento di pulizia o il diserbo, Deve essere effettuato esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, anche evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi;
- Ai gestori delle strade di effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio;
- Ai gestori di strutture ricettive e turistiche, ai proprietari, gestori e conduttori di

campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, di realizzare entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale;

- Ai proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo o di infiammabilità di mantenere nei limiti di sicurezza il compimento delle operazioni di cui ai commi precedenti;
- Ai proprietari, ai conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali di porre in atto tutte le misure idonee a prevenire l'insacco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizione agricola ai sensi della normativa vigente ed a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'insacco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti, effettuando la mietitura delle colture cerealicole iniziando dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

AVVISA

Che le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente Ordinanza, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma per come segue:

da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla legge Regionale n. 51/2017;

da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;

da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.

INCARICA

La Polizia Locale al controllo e alla verifica di ottemperanza della presente Ordinanza;

DISPONE

Inoltre, di dare adeguata informativa e pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito ufficiale del Comune di VIBO VALENTIA, a mezzo stampa e sulle reti televisive locali;

Di trasmettere copia della presente Ordinanza a:

- S.E. il Prefetto di Vibo Valentia;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comando Carabinieri Forestali Vibo Valentia;
- Questura di Vibo Valentia;
- Tendenza Guardia di Finanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica



Il Sindaco
Dott. Enzo Costa